

LE.SE. LEGNAGO SERVIZI S.P.A.

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. II LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA PALA GOMMATA NUOVA (CIG 7237264B2D)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

SOMMARIO

- Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO PRESUNTIVO.
- Art. 2 – REQUISITI MINIMI ESSENZIALI.
- Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO, MODALITA' DELL'ESECUZIONE, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI.
- Art. 4 – PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO.
- Art. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.
- Art. 6 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.
- Art. 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.
- Art. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
- Art. 9 – SUBAPPALTO.
- Art. 10 – LE MODIFICHE AL CONTRATTO.
- Art. 11 – IL R.U.P., IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E IL RESPONSABILE PER IL FORNITORE.
- Art. 12 – GARANZIA DEFINITIVA.
- Art. 13 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA.
- Art. 14 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE.
- Art. 15 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
- Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
- Art. 17 – SPESE CONTRATTUALI.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO PRESUNTIVO.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento da parte della Società LEGNAGO SERVIZI S.P.A. (nel prosieguo, per brevità, la "Società") al "Fornitore" la fornitura di una pala gommata nuova da impiegare prevalentemente presso il Sistema Integrato di

trattamento rifiuti solidi urbani (RSU) e speciali non pericolosi (RSNP) sito in località Torretta di Legnago, in 37045 Legnago (VR), Loc. Torretta s.n.c..

La pala gommata dovrà essere rispondente ai requisiti del presente Capitolato Speciale d'Oneri e alle caratteristiche e prescrizioni dettate dalla vigente legislazione italiana e comunitaria in materia.

La consegna del bene avverrà a cura, spese e responsabilità del Fornitore, senza alcun costo aggiuntivo.

Il valore complessivo dell'appalto è di € 165.000,00 (euro centosessantacinquemila/00) oltre IVA di legge.

L'importo suddetto è comprensivo di ogni onere inerente alla fornitura del bene nuovo, ivi compreso ogni altro onere necessario per la consegna del bene fornito presso la discarica per RSU e RSNP sopra indicata e pronto all'uso.

La fornitura sarà finanziata con mezzi propri della Società.

Tutti gli oneri e obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del Capitolato Speciale d'Oneri e negli ulteriori atti della gara s'intendono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli di convenienza.

ART. 2 – REQUISITI MINIMI ESSENZIALI.

Il mezzo offerto dovrà rispettare i seguenti requisiti tecnici minimi essenziali:

<p>Requisiti indicativi e necessari del mezzo</p>	<ul style="list-style-type: none">- Peso operativo: indicativo 18/20 ton;- Potenza motore: indicativo 180/200kw;- Capacità benna: minima 3 mc ;- Altezza scarico: minimo 2,7 m;- Velocità: indicativa 40 km/h;;- Raggio sterzante: indicativo 6/7 m;- Lunghezza macchina: indicativa 7,90/8,50 mt;- Larghezza macchina: indicativa 3,40/3,50 mt; - Nuovo (necessario);- Pneumatici 23,5 – R25 MINE D2 (necessario);- Impianto di condizionamento aria con filtri a carboni attivi (necessario);- Attacco rapido idraulico benna (necessario);- Forche per pallet ad uso come sollevatore a forche (necessario);- Cabina ROPS/FOPS (necessario)
--	---

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI.

L'appalto terminerà al momento della consegna del bene e del successivo collaudo.

La consegna del mezzo chiavi in mano, omologato, immatricolato, corredato della documentazione tecnica necessaria, pronto all'uso, dovrà avvenire entro e non oltre trenta (30) giorni dall'affidamento nelle more della stipula del contratto d'appalto, pena l'applicazione della penale e l'eventuale risoluzione del contratto, di cui ai successivi paragrafi ed all'Art. 15.

La fornitura s'intenderà accettata solo agli esiti del collaudo positivo del mezzo, che sarà certificato mediante apposito verbale.

Sino all'emissione del certificato di collaudo, ogni responsabilità per perimento del bene rimarrà a carico del fornitore.

In caso di mancato rispetto del termine di consegna del mezzo, la Società applicherà una penale giornaliera pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, entro il limite massimo del 10% (dieci per cento).

Qualora l'ammontare delle penali superasse il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, oppure laddove si verificasse un ritardo nei tempi di consegna di oltre 10 (dieci) giorni, la Società potrà risolvere il contratto d'appalto per grave inadempimento del Fornitore.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore, la Società avrà diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempienza.

L'applicazione della penale non escluderà il diritto della Società di pretendere dal Fornitore il risarcimento dei maggiori danni causati dall'inadempimento.

I termini per l'esecuzione dell'appalto sono tutti da considerarsi essenziali, ai sensi dell'Art. 1457 C.c..

ART. 4 – PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

Per la fornitura oggetto del presente appalto, comprensiva di tutti gli oneri a carico del Fornitore e ogni altro magistero previsto nel Capitolato Speciale d'Oneri, sarà riconosciuto il prezzo di cui all'offerta economica presentata in fase di gara.

La fattura emessa sarà liquidata a novanta/centoventi (90/120) giorni Data Fattura Fine Mese, purché pervenga alla sede amministrativa della Società entro il giorno dieci (10) del mese successivo a quello di riferimento e a seguito di verifica della conformità della fornitura effettuata e di ricevimento del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.

In difetto di D.U.R.C. regolare ogni pagamento sarà sospeso, senza che il Fornitore possa avanzare pretese e/o sospendere l'esecuzione dell'appalto, sino alla consegna del documento attestante la regolarità.

In caso di ritardo nella consegna della fattura, con conseguente difficoltà della Società nell'organizzazione dei flussi di cassa in uscita, il pagamento potrà essere differito.

La Società rientra nell'ambito di applicazione del regime c.d. Split Payment.

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.

Fermi tutti gli oneri e obblighi a carico del Fornitore specificati nelle ulteriori norme del presente Capitolato Speciale d'Oneri, il Fornitore sarà altresì tenuto, senza riconoscimento di corrispettivi, intendendosi ogni onere compensato dal prezzo offerto:

- al completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi ed attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento dell'appalto ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
- a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'eventuale inattività del personale e delle proprie attrezzature durante la consegna, in seguito ad eventi di forza maggiore, caso fortuito, o per qualsiasi altro motivo;
- a versare le competenze ordinarie e straordinarie, trasferte, vitto e alloggio, oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge per il personale dipendente;
- a sostenere tutte le penalità per infrazioni a leggi e regolamenti e, comunque, tutti gli oneri e costi, anche qui non menzionati, necessari per lo svolgimento della fornitura secondo le modalità previste, oppure connessi all'esecuzione dell'appalto;
- a mantenere strettamente riservata ogni informazione e notizia inerente alle attività esercitate dalla Società presso i propri impianti e stabilimenti, con espresso divieto di diffondere, pubblicare, personalmente o tramite terzi, notizie, articoli, disegni, fotografie, filmati;
- ad astenersi dall'autorizzare soggetti terzi ad accedere ai luoghi di esecuzione dell'appalto.

ART. 6 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.

Tutto il personale operante nell'esecuzione della fornitura, per qualsiasi delle attività comunque connesse all'esecuzione dell'appalto, dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia previdenziale e di assicurazioni

obbligatorie.

Il Fornitore dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni del C.C.N.L. di riferimento, degli accordi locali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ricadendo su di esso ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortunio, qualunque ne sia la natura e la causa, tenendone sollevata e indenne la Società e il personale dalle stessa.

Il Fornitore dovrà osservare nei confronti del proprio personale dipendente tutte le disposizioni derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi integrativi, normative previdenziali ed assicurative relative alla categoria e vigenti durante tutto lo svolgimento del servizio.

Il Fornitore dovrà comunicare preventivamente alla Società, in sede di partecipazione alla gara, le proprie posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

Gli eventuali lavoratori stranieri impiegati dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno ed essere in regola con gli adempimenti contrattuali, previdenziali e assicurativi sopra richiamati.

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente articolo, costituirà motivo di risoluzione del contratto di appalto, ai sensi del successivo Art. 15.

ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.

Il Fornitore sarà tenuto al rispetto dei seguenti oneri specifici, attinenti alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro:

- attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle altre forme di previdenza obbligatorie previste dalle disposizioni normative in vigore, o che potranno intervenire durante il corso dell'appalto;
- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture della Società o a mezzi di terzi; il Fornitore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di esso;
- il Fornitore sarà tenuto ad informare tempestivamente la Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale od a terzi entro i luoghi di esecuzione dell'appalto, o comunque nell'effettuazione della fornitura;

- il Fornitore si assumerà ogni responsabilità, di qualsiasi tipo e natura, per ogni incidente che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza della fornitura affidata;
- saranno comunque a carico del Fornitore le penalità e le sanzioni per le infrazioni alla normativa antinfortunistica constatate a seguito di visite o ispezioni degli Enti di vigilanza.

ART. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il Fornitore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, obbligandosi a comunicare alla Società gli estremi identificativi del conto corrente, specificando se lo stesso è dedicato o meno all'appalto, oltre alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Società ed all'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte subcontraente agli obblighi suddetti.

Clausola equivalente alla presente dovrà essere inserita in ciascun subcontratto stipulato dal Fornitore, che dovrà essere inoltrato alla Società.

La Società verificherà l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 – SUBAPPALTO.

Il subappalto è consentito nei termini, con i limiti e secondo le modalità di cui all'Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 10 – LE MODIFICHE AL CONTRATTO.

Durante l'esecuzione del contratto d'appalto potranno essere apportate modifiche, anche quali varianti in corso d'opera, ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 11 – IL R.U.P., IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E IL RESPONSABILE PER IL FORNITORE.

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno svolte dal responsabile tecnico della Società, Geom. Manuel Marzari.

La Società nominerà il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'Art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella figura del R.U.P. o di altro soggetto, in ragione del

valore del contratto d'appalto, con riserva di sostituire ciascuna figura all'occorrenza, dandone formale comunicazione al Fornitore.

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto il nominativo ed i recapiti del proprio rappresentante nell'esecuzione dell'appalto, a cui verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA.

Il Fornitore dovrà costituire, per la sottoscrizione del contratto di appalto, la garanzia definitiva di cui all'Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'Art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo presunto della fornitura oggetto del contratto, aumentato in ragione del ribasso offerto, come disposto all'Art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'importo della garanzia potrà essere ridotto in sussistenza dei requisiti di cui all'Art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La cauzione sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo del mezzo.

La Società potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

ART. 13 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA.

Il Fornitore risponderà, tenendo sollevati ed indenni da responsabilità sia civili che penali, dei danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose comunque provocati nell'esecuzione della Fornitura, rispondendo dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti della Società.

A tal fine il Fornitore dovrà presentare una polizza assicurativa R.C.T. con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (euro un milionecinquecentomila/00) per sinistro, valida

ed efficace per l'intera durata dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà essere idonea a considerare quale terzo altresì la Società ed i suoi dipendenti.

La Società potrà far fronte con urgenza a interventi per porre rimedio ai danni causati dal Fornitore, conseguendo il rimborso per effetto della successiva liquidazione del sinistro, con l'obbligo del Fornitore di rimborsare eventuali costi non liquidati dalla compagnia assicurativa.

E' fatto obbligo al Fornitore di comunicare immediatamente alla Società, entro ventiquattro (24) ore dal suo verificarsi o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ogni circostanza o fatto che possa dar luogo a richieste di indennizzo da parte di terzi, nonché ogni circostanza o fatto che possa recare pregiudizi alla Società.

ART. 14 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

A titolo esemplificativo, non limitativo, tra le cause di forza maggiore saranno comprese le calamità naturali, le ordinanze od azioni del Governo e/o di altri Enti, gli scioperi di carattere nazionale o settoriale, gli incendi, le esplosioni, le guerre, i sabotaggi ed altre cause consimili.

La causa di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle parti, ma non la validità del contratto d'appalto.

Tutte le conseguenze negative che il Fornitore dovesse patire per l'effetto di cause di forza maggiore, direttamente o indirettamente, rimarranno in suo capo, senza facoltà di poter pretendere indennizzi, risarcimenti, o compensi dalla Società.

Al verificarsi di una causa di forza maggiore il Fornitore sarà obbligato a rendere comunicazione scritta alla Società, con assoluta tempestività.

ART. 15 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La Società potrà risolvere il contratto di appalto al verificarsi dei presupposti di cui all'Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si precisa che s'intenderanno quali gravi inadempimenti del Fornitore alle obbligazioni contrattuali, altresì, senza che la seguente elencazione possa ritenersi esaustiva:

- l'applicazione di penali per ritardo per importi eccedenti il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, di cui agli Art. 3;
- il verificarsi di un ritardo nei tempi di consegna di oltre 10 (dieci) giorni, di cui all'Art. 3;
- la violazione degli obblighi di cui all'Art. 5;

- la violazione degli obblighi in materia di previdenza ed assicurazione obbligatorie di cui all'Art. 6;
- la violazione degli obblighi in materia di sicurezza e igiene del luogo di lavoro, di cui all'Art. 7;
- la violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'Art. 8;
- la violazione della disciplina sul subappalto, di cui all'Art. 9;
- reiterate negligenze o deficienze della fornitura, che a giudizio della Società compromettano gravemente l'esecuzione dell'appalto e/o l'esercizio delle proprie attività;
- la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente, anche per interposta persona, degli obblighi e dei diritti relativi all'appalto.

Resta ferma la facoltà della Società di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per gravi inadempimenti o gravi ritardi, ribadendosi che le ipotesi sopra elencate non potranno ritenersi esaustive.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, questo sarà tenuto al risarcimento di tutti danni patiti dalla Società.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informano le imprese partecipanti alla gara che:

- le finalità per cui i dati concernenti l'azienda, i suoi legali rappresentanti o procuratori, i suoi direttori tecnici ed i suoi rappresentanti in genere, saranno raccolti, registrati o memorizzati sono:
 - compilazione di anagrafiche e statistiche interne;
 - adempimenti contabili e fiscali;
 - gestione del credito;
 - ricerche di mercato;
 - altri obblighi previsti da norme di legge civilistiche e fiscali;
- l'elaborazione dei dati avverrà con mezzi informatici, manuali e telematici, con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione alla gara;
- i dati acquisiti relativi ad ogni concorrente potranno essere comunicati, qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale all'esecuzione della gara, o del

contratto, o allo svolgimento dell'attività della Società ai seguenti soggetti:

- professionisti aventi ruolo nella gestione della gara, del contratto e della Società;
- studi legali;
- istituti di credito;
- società di informazioni economiche;
- società di revisione del bilancio;
- Pubbliche Autorità o Pubbliche Amministrazioni;
- il titolare del trattamento dei dati sarà la Società, che procederà alla conservazione dei dati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;
- in applicazione dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., la ditta o i suoi rappresentanti potranno ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati siano messi a disposizione in modo intelligibile;
- la ditta potrà altresì chiedere:
 - di conoscere l'origine dei dati e la logica e finalità del trattamento;
 - la cancellazione o trasformazione in forma anonima;
 - l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
 - di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI.

Saranno a carico dell'aggiudicataria tutte le spese di bollo e registrazione del contratto, oltre a tutte le ulteriori spese inerenti alla stipula del medesimo contratto di appalto.

* * * * *